



TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G. /2022

Il Giudice Istruttore,

a scioglimento della riserva che precede;

viste le deduzioni svolte dalle parti in udienza;

considerato che in data 3.5.22 ha depositato istanza per l'avvio del procedimento di composizione negoziata della crisi di impresa ai sensi dell'art. 2 D.L. 118/2021 convertito con L. 147/2021;

rilevato che in data 15.06.2022 è stata pubblicata, nel registro delle imprese di Treviso, l'istanza per l'applicazione delle misure protettive depositata dalla il 14.06.2022 ai sensi dell'art. 6 D.L. 118/2021 e, in pari data (15.6.22), la Società ha depositato avanti al Tribunale di Treviso, in ottemperanza all'art. 7 del predetto D.L., il ricorso per la conferma di tali misure;

rilevato che ai sensi dell'art. 6 D.L. 118/2021 dal giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive:

(i) i creditori non possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, *“né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa”* (art. 6 comma 1)(ii) non può essere pronunciata né sentenza dichiarativa di fallimento né di accertamento dello stato di insolvenza (art. 6 comma 4); iii) i creditori interessati dalle misure protettive, non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei



contrattipendenti o provocarne la risoluzione per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza (art. 6 comma 5);
rilevato che, a prescindere dalla applicazione al caso in esame del comma 1 (contratto già risolto in forza della clausola risolutiva espressa) o del comma 5 dell'art. 6 (risoluzione accertata e dichiarata dal giudice), la presente azione cautelare non può essere proseguita, in forza dei divieti espressi chiaramente dall'art. 6 D.L. 118/21;
rilevato che, pur permanendo l'inadempimento di i crediti con i quali si giustifica la risoluzione del contratto, e la conseguente restituzione dell'azienda, sono senz'altro quelli antecedenti alla pubblicazione dell'istanza;
rilevato che la sospensione del procedimento cautelare in essere non è prevista dalla legge, diversamente da quanto l'art. 623 c.p.c. prevede per l'esecuzione forzata;
ritenuto, quindi, che il procedimento ex art. 7000 c.p.c. debba ritenersi improcedibile per le ragioni esposte;

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il procedimento n. /2022;

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Treviso, 18/07/2022

Il Giudice

Marina Righi

